

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 24 Marzo 2025

ore 15,00

Stampato il 12 marzo 2015

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 219/2024	ord. 25 settembre 2024 Tribunale di Perugia - D. M.	art. 69, c. 4°, codice penale Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza della precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Irragionevolezza anche rispetto alla circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito - Violazione del principio di proporzionalità della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva) - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione		PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 29/2025	ord. 31 gennaio 2025 Corte di cassazione - A. B.	<p>art. 14, c. 6°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato da art. 18 bis, c. 1°, lett. b), nn. 1) e 2), decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 09/12/2024, n. 187, come richiamato da art. 6, c. 5° bis, decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, come inserito da art. 18, c. 1°, lett. a), n. 2), decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 09/12/2024, n. 187</p> <p>Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Denunciata previsione, tramite il rinvio all'art. 22, c. bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 (concernente la procedura per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo), che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione - Indeterminatezza delle scansioni del procedimento nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti, a fronte della prevista applicabilità della disciplina relativa ai procedimenti per l'esecuzione di mandati di arresto europeo non caratterizzati da profili di "consensualità" - Inapplicabilità del modello processuale ordinario di cui all'art. 611 codice di procedura penale - Preclusione della possibilità della partecipazione dei difensori all'udienza - Denunciata possibilità per le parti di trasmettere memorie senza che sia disciplinato il diritto delle controparti di</p>	Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Ilia MASSARELLI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

averne contezza - Violazione del principio del giusto processo, con riguardo al principio del suo svolgimento nel contraddittorio delle parti
- Pregiudizio della garanzia della disciplina legale affermata anche in via convenzionale -
Lesione del diritto di difesa

- rif. artt. 3, 24, 111, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 142/2024	ord. 6 giugno 2024 Tribunale di Siena - N. C. e altro	<p data-bbox="725 188 1010 217">art. 34, c. 2°, codice penale</p> <p data-bbox="725 245 1211 831">Reati e pene - Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa - Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anziché la possibilità per il giudice di disporla - Previsione che la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta - Applicazione automatica della pena accessoria - Eccessività della pena allorché, come nel caso di specie, risulti comprovato il ripristino della situazione familiare - Lesione dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Lesione del diritto convenzionale del minore alle proprie relazioni familiari</p> <p data-bbox="725 863 1211 944">- rif. artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Costituzione; art. 8 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo</p>		PATRONI GRIFFI	